

<i>Statuto vigente</i>	<i>Proposte di modifica</i>
TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO SOCIALE Articolo 1 E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A.	TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA OGGETTO SOCIALE Articolo 1 Idem
Articolo 2 La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione. La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.	Articolo 2 Idem
Articolo 3 La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonché costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.	Articolo 3 Idem
Articolo 4 La Società ha sede nel comune di Susa (TO). Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.	Articolo 4 Idem
Articolo 5 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	Articolo 5 Idem
TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI Articolo 6 Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedecimila virgola zerozero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilioneisecentomila) azioni del valore	TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI Articolo 6 Idem

ALL. 1 / 2013 - 05545/24

IL DIRETTORE
Dott. Renzo Mora

nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.	
Articolo 7 L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.	Articolo 7 Idem
Articolo 8 Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio. In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile. Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.	Articolo 8 Idem
Articolo 9 L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.	Articolo 9 Idem
Articolo 10 Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti. L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.	Articolo 10 Idem
TITOLO III ASSEMBLEE Articolo 11	TITOLO III ASSEMBLEE Articolo 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.	Idem
Articolo 12 La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.	Articolo 12 Idem
Articolo 13 L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.	Articolo 13 Idem
Articolo 14 Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni	Articolo 14 Idem

prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.	
Articolo 15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile. L'allontanamento dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.	Articolo 15 Idem
Articolo 16 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.	Articolo 16 Idem
Articolo 17 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di oltre un terzo del capitale sociale. Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.	Articolo 17 Idem
Articolo 18 Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio. Il Presidente del Consiglio rilascia copia	Articolo 18 Idem

conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.	
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Articolo 19 La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria. Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di: a) onorabilità: - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria; - non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato; b) professionalità: - aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni	TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Articolo 19 La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, <u>in cui sia assicurato l'equilibrio tra i generi; per la cui determinazione vengono adottati i criteri previsti dalla L.12 luglio 2011 n°120.</u> Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di: a) onorabilità: - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria; - non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato; b) professionalità: - aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver

amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti

ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

almeno 2 amministratori devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, in cui entrambi i generi siano rappresentati. Nel caso in cui la lista sia presentata congiuntamente da più soci, a fianco di ciascuno dei nominativi dovrà essere indicato il nome del socio che li ha candidati.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, dei quali almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, lettera c).

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero

così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel

degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, ovvero non siano rispettate le quote di genere, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.

In tal caso sarà anche consentita la presentazione di nuove liste entro il termine fissato dal Presidente dell'Assemblea per la nuova votazione.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri, senza che venga a mancare la maggioranza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno ai sensi dell'art. 2386 c.c., con votazione ordinaria, tenendo conto dell'indicazione del o dei soci che li avevano candidati ed assicurando, comunque, l'equilibrio tra i generi.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.

Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.	Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21.
Articolo 20 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio elegge al suo interno l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore; nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio. Il Consiglio può altresì nominare, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, un Vice Presidente. Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente, ove nominato, e dell'Amministratore Delegato. Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.	Articolo 20 Idem
Articolo 21 Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54/CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F.. Al GEIE-GEF è affidato il mandato di esercitare, la gestione del Traforo del Frèjus.	Articolo 21 Idem
Articolo 22 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei	Articolo 22 Idem

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea. Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, la cui applicazione non richieda valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto. Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.	
Articolo 23 Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Sindaci. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o e-mail, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno. Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.	Articolo 23 Idem

Articolo 24 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario. Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.	Articolo 24 Idem
TITOLO V FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE Articolo 25 La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato.	TITOLO V FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE Articolo 25 Idem
Articolo 26 Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.	Articolo 26 Idem

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE
LEGALE DEI CONTI

Articolo 27

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.

La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE
LEGALE DEI CONTI

Articolo 27

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.

La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 9° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.

La composizione del Collegio Sindacale è regolata nel rispetto di quanto previsto dall'art.19 per le quote di genere.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Articolo 28 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile. La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.	Articolo 28 Idem
TITOLO VII BILANCIO E UTILI Articolo 29 L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	TITOLO VII BILANCIO E UTILI Articolo 29 Idem
Articolo 30 Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue: - 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; - il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.	Articolo 30 Idem
Articolo 31 L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.	Articolo 31 Idem
Articolo 32 I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva straordinaria.	Articolo 32 Idem
TITOLO VIII LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 33 La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi. Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno	TITOLO VIII LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 33 Idem

diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale.	
Articolo 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.	Articolo 34 Idem

